

12 OCT 1970

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

Anno L

Mogadiscio, 14 Settembre 1970

Copy

Suppl. n. 4 al n. 9

DIREZIONE E REDAZIONE

JAN 15 1971

presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo

Pubblicazione

SEND TO LAW LIBRARY

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — ABBONAMENTI: Anno per la Somalia Sh. So. 100 Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — INSERZIONI: per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

✓ LAW No. 54 of 10 September 1970. — *Law for Safeguarding National Security.*

Pag. 972

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE
N. N.

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LAW No. 54 of 10th September, 1970.

Law for safeguarding National Security.

THE PRESIDENT

OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary Council;

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

CHAPTER I

CRIMES AGAINST THE SOMALI STATE

Article 1

*Acts against the independence, unity or security
of the Somali State*

Whoever commits, participates, aids or abets in the commission of, an act which is detrimental to the independence, unity or security of the Somali State shall be punished with death and his properties shall be confiscated.

Article 2

*Citizen who bears arms against the Somali State and joins
the civil or military service of a country at war with
the Somali State*

Any Somali citizen who:

- (a) bears arms against the Somali State;
- (b) joins the civil or military service of any state which is in a state of war with the Somali State or which has been declared as a hostile state by the Somali State;

shall be punished with death, and his properties shall be confiscated;

Provided that he shall not be liable to punishment if he has been compelled to commit the act by an obligation imposed upon him by the laws of the State where he was resident during hostilities.

Article 3

Organizing subversive associations

1. Whoever organizes any association whose aims or activities are directed against the national unity or directed towards subverting or weakening State authority shall be punished with death and his properties shall be confiscated.

2. Whoever participates, aids abets in organizing an association referred to in paragraph 1 above shall be punished with life imprisonment.

3. The association referred to in paragraph 1 above shall be dissolved and their offices and properties, if any, shall be confiscated.

Article 4

Conspiracy against the State

Whoever conspires with, or contacts, a foreign power or its agents to perform any hostile act against the State shall be punished with death and his properties shall be confiscated.

Article 5

Causing death or physical injury to a member of the Armed Forces or person entrusted with State Mission

Whoever causes the death of, or causes physical injury with the intention of causing the death of, any member of the Armed Forces or any person entrusted with a State Mission of any kind whatsoever, for the purpose of preventing such member of the Armed Forces or person from executing his duties shall be punished with death.

Article 6

Carrying of weapons or arms

Whoever carries weapons or arms, incites or encourages the carrying of weapons or arms for the purpose of subverting or weakening State authority, or causing civil war, or resisting the members of the National Security Forces in implementing the law shall be punished with death and his properties shall be confiscated.

Article 7

*Making, possessing and bringing arms,
ammunitions and explosives*

Whoever makes, or possesses, or enters the Somali State carrying, arms, ammunitions or explosives for the purpose of using them directly or indirectly against the State shall be punished with death.

Article 8

Banditry

Whoever organizes or participates in armed bands for the purpose of attacking public or private property, or of subverting or weakening State authority, or of resisting the members of the National Security Forces entrusted with apprehending offenders shall be punished with death and his properties shall be confiscated.

Article 9

Sabotage

Whoever destroys or damages by explosion, arson, or other means, enterprises, structures, routes and means of transportation, means of communications or other public property or causes mass poisoning or the spreading of epidemics or epizootics shall be punished with death.

Article 10

Unlawful occupation of public building etc.

1. Occupation or attempt to occupy any public building or any part of any Government Department, Local Administration or Autonomous Agency for the purpose of subverting or weakening State authority is hereby prohibited.

2. Whoever:

- (a) organizes the acts referred to in paragraph 1 above shall be punished with death;
- (b) actively participates in organizing the aforesaid acts shall be punished with life imprisonment;
- (c) participates in the aforesaid acts shall be punished with imprisonment for a term of one year to ten years.

Article 11

*Receiving or raising funds for subverting or weakening
State authority*

1. Whoever directly or indirectly receives funds from any individual, organization or foreign State for the purpose of subverting or weakening State authority shall be punished with death and his properties shall be confiscated.

2. Whoever raises funds for the purpose of subverting or weakening State authority shall be punished with death.

Article 12

*Exploiting religion for creating national disunity
or subverting or weakening State authority*

Whoever exploits religion for the purpose of creating national disunity or for subverting or weakening State authority shall be punished with death.

CHAPTER II

CERTAIN CRIMES AGAINST PUBLIC ADMINISTRATION

Article 13

Misappropriation

Whoever appropriates or converts to his own use or the use of another any money or property belonging to the Public Administration shall be punished with imprisonment for a term of ten to twenty years.

CHAPTER III

CERTAIN CRIMES AGAINST NATIONAL ECONOMY

Article 14

Smuggling

1. Whoever exports from the Somali Democratic Republic any major agricultural product, or sea, animal or natural wealth of any kind whatsoever on a large scale without authorization, or by fraudulent utilization of customs or other documents shall be punished with imprisonment for a term of ten to thirty years, and the product, or sea, animal or natural wealth involved shall be forfeited.

2. Recidivists of the crime referred to in paragraph 1 above shall be punished with life imprisonment.

3. Whoever illegally transfers goods across the State border with the intent of evading the payment of any duty or other tax due thereon shall be punished with imprisonment for a term of ten to twenty years, and the goods involved shall be forfeited.

4. Whoever imports or exports on a large scale Somali currency without the prescribed authorization and with the purpose of undermining confidence in the said currency shall be punished with death, and the currency involved shall be forfeited.

Article 15

Exports to, and imports from, an Enemy State

Where a Somali citizen or a foreigner living in the territory of the State:

(a) exports, directly or indirectly, any goods from the Somali Democratic Republic to a State which is in a state of war with the Republic or which has been declared as a hostile State by the Somali State; or

(b) imports any goods from any State referred to in letter (a) above;

he shall be punished with death and his properties shall be confiscated.

Article 16

Trading with an Enemy State

Where a Somali citizen or a foreigner living in the territory of the State, apart from the transactions referred to in the previous Article, trades with a State which is in a state of war with the Somali Democratic Republic or which has been declared as a hostile State by the Somali State, he shall be punished with death or imprisonment for life, and his properties shall be confiscated.

Article 17

Strikes, Walk-outs, Stoppage etc.

1. Strikes, walk-outs and other forms of stoppage of work and collective resignations, the aim of which is to cause detriment to the national economy, or to subvert or weaken State authority are hereby prohibited.

2. Whoever:

(a) organizes the aforesaid activities shall be punished with death;

(b) actively participates in organizing the aforesaid activities shall be punished with life imprisonment;

(c) participates in the aforesaid activities shall be punished with imprisonment for a term of one to ten years.

CHAPTER IV

ANTI-STATE PROPAGANDA

Article 18

Anti-State Propaganda

1. Whoever:

- (a) supplies from the Somali Democratic Republic for publishing, broadcasting or televising; or
- (b) prints, fixes, distributes or broadcasts within the Republic;

any material with the purpose of subverting or weakening State authority shall be punished with death.

2. The editor of any newspaper, and in his absence, the person in charge as editor of the newspaper, which publishes the anti-State material referred to in paragraph 1 above shall, in addition to the punishment prescribed therein, be liable to a fine not exceeding Sh. So. 10,000, and the licence for the publication of the newspaper shall also be cancelled and his properties confiscated.

Article 19

Possession of seditious material

1. Whoever possesses any seditious printed, typed, taped or written material against the State shall be punished with imprisonment for a term of five to fifteen years, or a fine of Sh. So. 5,000 to Sh. So. 15,000, or both.

2. The term «seditious» means inciting disaffection, hatred or contempt against the State or against any of the organs of the State.

Article 20

Possession of printing, taping or broadcasting instruments

Whoever is in possession of printing, taping or broadcasting instruments for the purposes referred to in Article 19 above shall be punished with imprisonment for a term of five to fifteen years, or a fine from Sh. So. 5,000 to Sh. So. 10,000, or both.

Article 21

Afminshars (Rumour-mongers)

Whoever spreads any rumour against the Somali Democratic Republic, the authorities of the State, or the State policies (*Afminshar*) shall be punished with imprisonment for a term of two to ten years, or a fine of Sh. So. 5,000 to Sh. So. 10,000, or both.

CHAPTER V
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 22

Failure to report crimes

Whoever fails to report crimes referred to in this Law that are known to be in preparation or to have been committed shall be punished with imprisonment for a term of one to three years.

Article 23

*Exemption from punishment of persons giving information
regarding preparation of offences*

Whoever gives to the authorities concerned information regarding the preparation for any of the crimes under this Law shall be exempt from the punishment prescribed by this Law for his participation in the said crime.

CHAPTER VI
JURISDICTION

Article 24

Jurisdiction

The National Security Court shall have jurisdiction over the crimes under this Law.

CHAPTER VII
FINAL PROVISIONS

Article 25

Repeal

Any law or provision contrary to, or inconsistent with, this Law is hereby repealed.

Article 26

Entry into force

1. This Law shall be included in the Official Compilation of Laws of the Republic and shall be published in the Official Bulletin.
2. This Law shall come into force immediately.
3. All persons shall observe it, and cause others to observe it, as a law of the Republic.

Mogadishu, 10 Sept. 1970

Major General Mohamed Siid Burre
PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council

LEGGE 10 Settembre 1970, n. 54.
Tutela della Sicurezza Nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario
Supremo;

PROMULGA

la presente legge:

CAPO I

DELITTI CONTRO LO STATO

Art. 1.

Attentati contro l'indipendenza, l'unità o la sicurezza dello Stato

Chiunque commette un fatto che porti pregiudizio all'indipendenza, unità o sicurezza dello Stato Somalo è punito con la morte e con la confisca dei beni. Alla stessa pena soggiace chi concorre nel commettere, ovvero favorisce o istiga taluno a commettere il fatto.

Art. 2

Cittadino che porta le armi contro lo Stato Somalo e presta servizio civile o militare per un paese in guerra contro lo Stato Somalo

Il cittadino somalo che:

- a) porta le armi contro lo Stato Somalo;
- b) presta servizio civile o militare per uno Stato che sia in guerra contro lo Stato Somalo o che sia stato dichiarato Stato ostile dallo Stato Somalo;

è punito con la morte e con la confisca dei beni.

Non è punibile, peraltro, chi è stato costretto a commettere il fatto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato in cui si trovava durante le ostilità.

Art. 3

Associazioni sovversive

1. Chiunque organizza qualsiasi associazione i cui scopi o attività siano diretti contro l'unità nazionale ovvero siano diretti a sovvertire od indebolire i poteri dello Stato, è punito con la morte e con la confisca dei beni.

2. Chiunque concorre nell'organizzare, ovvero favorisce o istiga taluno ad organizzare, un'associazione di cui al primo comma del presente articolo è punito con l'ergastolo.

3. Le associazioni di cui al primo comma del presente articolo sono disciolte ed i loro uffici ed eventuali beni sono confiscati.

Art. 4

Cospirazione contro lo Stato

Chiunque cospira, ovvero si mette in contatto con una potenza straniera o i suoi agenti al fine di compiere atti di ostilità contro lo Stato Somalo, è punito con la morte e con la confisca dei beni.

Art. 5

Morte o lesioni personali cagionate ad un appartenente alle Forze Armate od a persona incaricata di Missione di Stato

Chiunque cagiona la morte di un appartenente alle Forze Armate o di una persona incaricata di una Missione di Stato di qualsiasi genere ovvero cagiona loro lesioni personali con l'intenzione di cagionare la morte, allo scopo di impedire che eseguano il proprio dovere, è punito con la morte.

Art. 6

Porto d'armi

Chiunque porta armi, ovvero incita o incoraggia taluno a portare armi allo scopo di sovvertire o indebolire i poteri dello Stato, o di suscitare la guerra civile, o di opporre resistenza ai membri delle Forze di Sicurezza Nazionale nell'attuazione della legge, è punito con la morte e con la confisca dei beni.

Art. 7

Fabbricazione, possesso e porto di armi, munizioni ed esplosivi

Chiunque fabbrica, o possiede, ovvero entra nel territorio dello Stato Somalo portando con sè armi, munizioni esplosivi allo scopo di usarli contro lo Stato è punito con la morte.

Art. 8

Banda armata

Chiunque organizza o partecipa ad una banda armata allo scopo di aggredire proprietà pubbliche o private, o di sovvertire o indebolire i poteri dello Stato, o di opporre resistenza ai membri delle Forze di Sicurezza Nazionale incaricati di catturare trasgressori, è punito con la morte e la confisca dei beni.

Art. 9

Sabotaggio

Chiunque distrugge o danneggia con l'esplosione, l'incendio o altro mezzo, imprese, strutture, strade e mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione o altri beni pubblici, ovvero cagiona l'avvelenamento di più persone o la diffusione di epidemie o epizootie è punito con la morte.

Art. 10

Occupazione abusiva di edifici pubblici

1. E' proibito occupare, o tentare di occupare un edificio pubblico o qualsiasi parte di un Dipartimento del Governo; Amministrazione Municipale o Ente Pubblico allo scopo di sovvertire o indebolire i poteri dello Stato.

2. Chiunque:

- (a) organizza il fatto di cui al primo comma del presente articolo è punito con la morte;
- (b) partecipa attivamente all'organizzazione del fatto predetto è punito con l'ergastolo;
- (c) partecipa al fatto predetto è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Art. 11

Recezione o raccolta di fondi per sovvertire o indebolire i poteri dello Stato

1. Chiunque direttamente o indirettamente riceve fondi da qualsiasi individuo, organizzazione o Stato estero allo scopo di sovvertire o indebolire i poteri dello Stato è punito con la morte e con la confisca dei beni.

2. Chiunque raccoglie fondi allo scopo di sovvertire o indebolire i poteri dello Stato è punito con la morte.

Art. 12

Sfruttamento della religione per creare disunione nazionale o per sovvertire o indebolire i poteri dello Stato

Chiunque sfrutta la religione allo scopo di creare disunione nazionale o per sovvertire o indebolire i poteri dello Stato è punito con la morte.

CAPO II

ALCUNI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13

Peculato

Chiunque si appropria, ovvero distrae a profitto proprio o di altri, denaro o altro bene appartenente alla Pubblica Amministrazione è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

CAPO III

ALCUNI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA

Art. 14

Contrabbando

1. Chiunque esporta dalla Repubblica Democratica Somala un prodotto agricolo principale, o un prodotto naturale, animale o del mare di qualsivoglia specie su larga scala senza autorizzazione, o mediante il fraudolento uso di documenti doganali od altri, è punito con la reclusione da dieci a trenta anni e con confisca del prodotto di cui si tratta.

2. In caso di recidiva del delitto di cui al primo comma del presente articolo, il trasgressore è punito con l'ergastolo.

3. Chiunque trasferisce illegalmente merci attraverso il confine dello Stato nell'intento di evadere il pagamento dei dazi o altre eventuali imposte dovute sulle merci stesse, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la confisca delle merci di cui si tratta.

4. Chiunque importa od esporta valuta somala su larga scala senza la prescritta autorizzazione allo scopo di minare la fiducia nella valuta stessa, è punito con la morte e con la confisca della valuta di cui si tratta.

Art. 15

Operazioni di importazione ed esportazione con uno Stato nemico

Il cittadino somalo o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato che:

- (a) esporta, direttamente o indirettamente, merci, dalla Repubblica Democratica Somala ad uno Stato che sia in guerra con lo Stato Somalo o che sia stato dichiarato Stato ostile dallo Stato Somalo; o che
- (b) importa nella Repubblica merci da uno Stato di cui al precedente comma (a);

è punito con la morte e con la confisca dei beni.

Art. 16

Commercio con uno Stato nemico

Il cittadino somalo o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, a prescindere dalle operazioni di cui al precedente Articolo 15, commercia con uno Stato che sia in guerra con lo Stato Somalo o che sia stato dichiarato Stato ostile dallo Stato Somalo, è punito con la morte o con l'ergastolo, e con la confisca dei beni.

Art. 17

Sciopero, interruzione ed abbandono del posto di lavoro, ecc.

1. Sono proibiti lo sciopero, l'abbandono del posto di lavoro ed altre forme di interruzione del lavoro e le dimissioni collettive, il cui scopo è quello di portare pregiudizio alla economia pubblica, o di sovvertire o indebolire i poteri dello Stato.

2. Chiunque:

- (a) organizza i fatti di cui al primo comma del presente articolo è punito con la morte;

- (b) partecipa attivamente all'organizzazione dei fatti predetti è punito con l'ergastolo;
- (c) partecipa ai fatti predetti è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

CAPO IV

PROPAGANDA CONTRO LO STATO

Art. 18

Propaganda contro lo Stato

1. Chiunque:

- (a) fornisce dalla Repubblica Democratica Somala per la pubblicazione, radiodiffusione o televisione; ovvero
- (b) stampa, affigge, distribuisce o diffonde con la radio nella Repubblica;

qualsiasi materiale con lo scopo di sovvertire o indebolire i poteri dello Stato, è punito con la morte.

2. Il direttore di un giornale o, in sua assenza, la persona che ne svolge le funzioni, sul quale è pubblicato il materiale di propaganda contro lo Stato di cui al primo comma del presente articolo è punito, in aggiunta a quanto previsto nel comma stesso, con la multa non superiore a Sh. So. 10.000, con la revoca della licenza di pubblicazione del giornale e con la confisca dei beni.

Art. 19

Possesso di materiale sedizioso

1. Chiunque è in possesso di materiale sedizioso stampato, dattiloscritto, registrato su nastro, o scritto a mano contro lo Stato è punito con la reclusione da cinque a quindici anni, o con la multa da Sh. So. 5.000 a 15.000, o con entrambe.

2. Il termine «sedizioso» significa che eccita il malcontento, l'odio, o il dispregio nei riguardi dello Stato o di uno degli organi dello Stato.

Art. 20

Possesso di strumenti di stampa, registrazione su nastro o radiodiffusione.

Chiunque è in possesso di strumenti di stampa, registrazione su nastro o radiodiffusione per gli scopi di cui al precedente Articolo 19, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni, o con la multa da Sh. So. 5.000 a 10.000, o con entrambe.

Art. 21

Afminsciar
(*Propalatori di notizie tendenziose*)

Chiunque diffonde notizie tendenziose contro la Repubblica Democratica Somala, o l'autorità dello Stato, o le direttive politiche del Governo (*Afminsciar*) è punito con la reclusione da due a dieci anni, o con la multa da Sh. So. 5.000 a 10.000, o con entrambe.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22

Omessa denuncia di delitto

Chiunque, avendo avuto notizia della preparazione o della commissione di un delitto previsto dalla presente Legge, omette di denunciarlo è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 23

*Esenzione dalla pena di persone che danno informazioni
sulla preparazione di reati*

Chiunque fornisce alle autorità competenti informazioni concernenti la preparazione di un delitto previsto dalla presente Legge, è esentato dalla pena prevista dalla Legge stessa per la sua partecipazione al delitto di cui si tratta.

CAPO VI

COMPETENZA

Art. 24

Competenza

La Corte per la Sicurezza Nazionale è competente a giudicare i delitti previsti dalla presente Legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Abrogazione

E' abrogata ogni legge o norma di legge contraria o incompatibile con le norme della presente Legge.

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi della Repubblica e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.
2. La presente Legge entra in vigore con effetto immediato.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, 10 Settembre 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre